

## **Decreto Ministeriale 24 marzo 1997, n.139**

### **Regolamento recante norme sugli indirizzi, criteri e modalità di istruzione e gestione dei servizi aggiuntivi nei musei e negli altri istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali**

#### IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4;

Visto l'articolo 47-quater del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

Udito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, reso nella seduta dell'8 ottobre 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 1261 del 21 marzo 1997;

Adotta il seguente regolamento:

-----

#### 1. Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) Ministro: il Ministro per i beni culturali e ambientali;
- b) Amministrazione: il Ministero per i beni culturali e ambientali;
- c) Istituti: gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali;
- d) Capi di istituto: i funzionari preposti agli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali;
- e) Concessionari di servizi: i soggetti titolari della concessione all'esercizio di servizi, all'uso e alla riproduzione dei beni o alla gestione di attività concernenti i beni culturali.

-----

#### 2. Servizi e gestione dei servizi.

1. Qualora risulti finanziariamente conveniente, presso i monumenti, i musei, le gallerie, gli scavi archeologici, gli archivi di Stato, le biblioteche e gli altri istituti dell'amministrazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, quarto comma della legge 13 luglio 1966, n. 559 ), possono essere affidati in concessione a soggetti privati, ad enti pubblici economici, a fondazioni culturali e bancarie, a società e a consorzi costituiti a tal fine, a cooperative regolarmente costituite, qualora non possano essere svolti mediante le risorse umane e finanziarie dell'amministrazione:

- a) il servizio editoriale, di vendita di cataloghi e sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, di vendita di ogni altro materiale informativo, di riproduzioni di beni culturali;
- b) i servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;
- c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
- d) la gestione dei punti vendita e utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
- e) i servizi di accoglienza, di informazione, di guida e di assistenza didattica;
- f) i servizi di caffetteria, guardaroba e dei centri di incontro e di ristoro;
- g) i servizi di pulizia, di vigilanza, di gestione dei biglietti d'ingresso;
- h) l'organizzazione delle mostre e delle altre iniziative promozionali.

2. Sono finanziariamente convenienti le attività e i servizi che, da soli ovvero abbinati ad altri, producono all'amministrazione concedente aumenti di proventi, nuovi proventi o minori costi. Ai fini della proposta di attivazione dei servizi, il capo dell'istituto, la conferenza dei capi d'istituto o il direttore generale previsti, rispettivamente, dai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 3, verificano preventivamente la convenienza finanziaria dell'attività o del servizio, avuto riguardo alla disponibilità delle risorse umane ed agli oneri finanziari della gestione diretta. In caso di servizi integrati, la verifica della convenienza finanziaria è effettuata con riferimento ad ogni servizio e per ogni sede, anche avvalendosi degli uffici tecnici esistenti presso l'amministrazione centrale e presso gli organi periferici. La verifica è nuovamente effettuata trascorsi tre anni dall'affidamento e, comunque, al termine del quadriennio, ai fini dell'eventuale rinnovo.

3. Servizi attinenti ai singoli istituti e servizi integrati.

1. Il capo dell'istituto individua uno o più servizi da attivare presso il proprio ufficio.
2. Per servizio integrato si intende l'insieme dei servizi, anche di diversa natura, attivato in più istituti.
3. I capi degli istituti aventi sede nella regione si riuniscono, in conferenza, presso la sede del capo ufficio più anziano che la presiede, per individuare i servizi integrati da attivare in ambito regionale.
4. Il direttore generale dell'ufficio centrale competente individua i servizi integrati da attivare in ambito interregionale. Qualora i servizi integrati interessino più categorie di beni, l'individuazione è effettuata dal direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, sentiti gli altri direttori generali interessati.
5. Il Ministro, sulla base delle proposte degli organi di cui ai commi 1, 3 e 4, approva ogni anno, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ), e successive modificazioni e integrazioni, il programma dei servizi da attivare nell'anno medesimo, e si avvale, per l'attività di indirizzo e coordinamento, di un apposito ufficio costituito presso il Gabinetto.
6. Possono essere stipulate apposite convenzioni con gli istituti di enti pubblici territoriali al fine della attivazione congiunta di servizi integrati nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento.

4. Procedura di affidamento dei servizi.

1. Il capo dell'istituto affida in concessione i servizi di cui all'articolo 3, comma 1. Predispone ed approva il progetto, ove necessario, e bandisce la gara per l'aggiudicazione. Qualora entro sei mesi dall'adozione del programma di cui all'articolo 3, comma 5, il capo dell'istituto non abbia provveduto a bandire la gara, il direttore generale competente incarica altro dirigente dell'espletamento della procedura per la realizzazione del servizio.
2. Il direttore generale competente o, qualora i servizi riguardino più categorie di beni, il direttore generale individuato nel programma di cui all'articolo 3, comma 5, sentiti gli altri direttori generali interessati, incarica un dirigente dell'espletamento delle attività necessarie alla realizzazione dei servizi integrati inseriti nel programma.
3. Possono partecipare alle gare i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, singolarmente o in forma associata anche temporanea.
4. L'aggiudicazione avviene mediante licitazione privata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base agli elementi individuati nel bando di gara, con le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 ). Per i servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 ), fermo restando che si procede con licitazione privata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 14 novembre 1992, n. 433 ), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4.
5. Qualora la gara vada deserta è consentita l'aggiudicazione a trattativa privata, previa gara informale.

6. Le concessioni in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano dalla data di aggiudicazione degli analoghi servizi realizzati nello stesso istituto.

7. Le attività e i servizi resi a titolo gratuito possono essere affidati dall'amministrazione direttamente a soggetti non aventi fini di lucro.

8. Al fine di valutare l'affidabilità del concessionario, l'amministrazione, in sede di prequalificazione, verifica la sussistenza della capacità tecnico-organizzativa e di quella economico-finanziaria ed indica nel bando di gara o nella lettera di invito i relativi parametri. La capacità tecnico-organizzativa è accertata anche sulla base delle attività svolte negli ultimi anni con l'indicazione della loro tipologia e buon esito, sulla base della disponibilità dei mezzi tecnici e dell'organico medio annuo dei dipendenti, nonché sulla base di ogni altro utile elemento. La capacità economico-finanziaria è attestata con i bilanci o con la documentazione contabile relativa agli ultimi tre esercizi e corredata da ogni altro elemento utile.

#### 5. Atto di concessione.

1. L'atto di concessione del servizio è accompagnato dalla convenzione accessoria stipulata in forma pubblica amministrativa che deve contenere tra l'altro:

- a) la individuazione delle aree destinate all'espletamento del servizio;
- b) gli oneri e le modalità di prestazione del servizio;
- c) il canone di concessione e le relative modalità di pagamento;
- d) la decorrenza e il termine di scadenza;
- e) le cause di decadenza della concessione.

#### 6. Canone di concessione e cauzioni.

1. La misura del canone da porre a base d'asta è fissata dal dirigente che bandisce la gara che, a tal fine, può avvalersi degli uffici tecnici esistenti presso l'amministrazione centrale e presso gli organi periferici.
2. L'importo della cauzione, che può essere costituita tramite fideiussione bancaria o assicurativa, è pari al venti per cento del canone totale della concessione.

#### 7. Verifiche dell'amministrazione.

1. L'amministrazione può, in ogni momento, procedere o disporre esami, ispezioni, verifiche, accessi o quanto altro utile al fine di accertare la buona conduzione del servizio o dell'attività concessa, senza pretesa alcuna di rimborso o risarcimento da parte del concessionario.
8. Riproduzione, uso strumentale e precario dei beni culturali canonici, corrispettivi e cauzioni.
  1. Le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero sono rilasciate, fatte salve le vigenti disposizioni sui diritti spettanti agli autori, dai capi dell'istituto i quali fissano anche il canone e i corrispettivi, avvalendosi degli uffici tecnici esistenti presso l'amministrazione centrale e presso gli organi periferici.
  2. I canoni e i corrispettivi sono determinati tenendo, tra l'altro, conto:
    - a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
    - b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
    - c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
    - d) delle utilizzazioni e destinazioni delle riproduzioni medesime, anche in riferimento al beneficio economico del concessionario.
  3. I canoni di concessione e i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali o al loro uso strumentale e precario sono corrisposti in via anticipata.
  4. Per le riproduzioni richieste per uso personale o per motivi di studio i richiedenti sono tenuti al solo rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Ministero.
  5. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, il capo dell'istituto determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione

bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento del canone o dei corrispettivi.

6. Con decreto del Ministro sono fissati gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e per la riproduzione dei beni, nonché per l'uso del logo di cui all'articolo 10. Fino all'adozione del provvedimento restano in vigore i canoni, le tariffe e i corrispettivi stabiliti dal tariffario adottato con il decreto ministeriale 8 aprile 1994 (, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 1994.

9. Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali.

1. Il capo dell'istituto, all'atto della concessione, per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere di beni culturali, prescrive:

- a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa e fotografia;
- b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.

10. Logo dei beni culturali.

1. È istituito il logo beni culturali per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale. L'uso del logo è concesso a titolo oneroso dal Ministero.
2. Il logo, quando è abbinato all'uso o alla riproduzione del bene culturale, è concesso dal capo dell'istituto che ha in consegna il bene. Negli altri casi, provvede il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, sentiti gli altri direttori generali interessati.

11. Modalità di pagamento dei canoni e dei corrispettivi.

1. I canoni e i proventi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono versati alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun capo dell'istituto presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

12. Abrogazione di norme.

1. Il regolamento adottato con decreto ministeriale 31 gennaio 1994, n. 171 ), è abrogato.